

Misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi”

In riferimento al Bando di attuazione della Misura 216 – Asse 2, approvato con DRD n. 40 del 5/06/2009, pubblicato sul BURC n. 42 del 02/07/2009, come modificato da DRD n. 52 dell'8/07/2009, DRD n. 70 del 30/09/2009 e DRD n. 28 del 13/04/2010, è prevista la seguente modalità di presentazione della domanda di pagamento per liquidazione parziale per stati di avanzamento:

Fino a tre mesi prima del termine ultimo concesso per la realizzazione degli investimenti, i soggetti privati potranno chiedere, al Soggetto Attuatore dove è stata presentata l'istanza, per due volte, il pagamento pro quota del contributo concesso in relazione allo stato di realizzazione dell'investimento ammesso (liquidazione parziale per stati di avanzamento).

La prima richiesta potrà essere presentata a seguito di spese sostenute per almeno il 30% del costo dell'investimento ammesso; la seconda per spese sostenute per almeno il 60% del costo totale, fino al 80% dell'importo totale dell'aiuto totale concesso.

Nel caso di soggetti pubblici, invece, è possibile richiedere pagamenti pro quota del contributo concessi in relazione allo stato di realizzazione dell'investimento ammesso, senza limiti di numero, e fino al 90% dell'importo totale dell'aiuto concesso.

Alla domanda di liquidazione parziale del contributo dovrà essere allegata la documentazione di spesa di rito.

Sulla base degli esiti delle verifiche svolte si disporranno i pagamenti degli aiuti spettanti. Questi potranno essere ridotti per garantire che, prima del saldo finale, le somme già corrisposte per anticipazione e liquidazioni parziali per stati di avanzamento non risultino complessivamente superiori al 90% dell'importo totale dell'aiuto totale concesso, compreso l'eventuale importo pagato come anticipazione, nel caso di soggetti pubblici, non superiore al 80% nel caso di privati.

In ogni caso le richieste di pagamento suddette, ai fini della determinazione dell'importo del contributo spettante possono essere considerate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, fino al limite indicato nel provvedimento di concessione dei benefici, che:

- ✓ sono attestate da bonifici bancari o postali tutti emessi a valere sul conto corrente dedicato (bancario o postale) appositamente acceso per la realizzazione del progetto finanziato e disposti direttamente a favore del creditore per il pagamento delle fatture relative agli acquisti

effettuati, alle opere realizzate ed alle prestazioni ricevute;

- ✓ sono comprovate da fatture per le quali i venditori/creditori abbiano rilasciato specifica liberatoria.

Nella causale di ciascun bonifico dovranno essere indicati gli estremi della/e fatture di volta in volta pagate ed i relativi importi:

Le fatture devono:

- ✓ riportare la chiara e completa descrizione dei materiali, dei beni e dei servizi a cui le stesse si riferiscono;
- ✓ risultare chiaramente riferibili al progetto finanziato, ai preventivi – che verranno nelle stesse esplicitamente richiamati - o ai computi metrici esibiti.

Tutte le spese devono essere effettuate secondo le modalità indicate nelle disposizioni generali vigenti al momento della presentazione della domanda e nel decreto di concessione.